Tribunale Ordinario di Rimini

Il *Giudice dell'esecuzione mobiliare*
nella procedura nr. 491 /2026 R.G.
A scioglimento della riserva assunta questa mattina;
vista l'istanza dei beni pignorati;
rilevato che il creditore pignorante ha aderito alla richiesta di IVG il quale ha chiesto di mantenere i beni pignorati nel luogo del pignoramento senza asportarli;
autorizza quanto chiesto per il mancato asporto dei beni pignorati;
e dispone la vendita come segue dando atto che sul bene oggetto dell'opposizione come descritto in atti, la vendita è attualmente sospesa (vedasi decreto del 16.10.2026 reso nel sub-procedimento avente RGE n. 491-1/2026).

IL Giudice dell'esecuzione,
Ritenuto che IVG incaricato di procedere alla vendita dei beni pignorati ha comunicato che procederà alle seguenti attività di pubblicità: "Attività pubblicitaria La pubblicazione della vendita verrà eseguita sul rinomato circuito pubblicitario dell'Associazione Nazionale degli Istituti Vendite Giudiziarie: www.astagiudiziaria.com; la vendita viene pubblicata anche sul nostro sito: www.ivgrimini - sito pubblicità legale facente parte dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006; Tali siti pubblicitari rimandano alla gara asincrona telematica che si svolgerà attraverso la piattaforma di vendita telematica di Zucchetti – www.fallcoaste.it . Modalità di vendita - Pubblicazione su PVP GIUSTIZIA Lo svolgimento dell'asta sarà effettuato con modalità telematiche ai sensi di legge: nello specifico la modalità della vendita sarà asincrona telematica. Il delegato alla Vendita Telematica sarà Società I.V.G. Rimini Srl - Istituto Vendite Giudiziarie di Rimini - nella persona del banditore incaricato Dott. Alessandro Papini con il proprio codice fiscale (C.F. PPN LSN 66S29 H294E) che dovrà essere censito nel registro di Cancelleria SIECIC sulla procedura in

oggetto come coadiutore. Questo Istituto provvederà anche a pubblicare, gratuitamente, il relativo avviso di vendita sul portale ministeriale: P.V.P. GIUSTIZA, https://pvp.giustizia.it.
La vendita, come già anticipato, si svolgerà con modalità telematiche secondo il modello della vendita asincrona che consente la presentazione delle offerte in via telematica nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 ter disp. Att. c.p.c., di cui al D.M. 26.02.2015 n. 32. Le operazioni relative allo svolgimento della vendita telematica saranno espletate sotto la cura del gestore di vendita Società FallcoAste tramite il suo portale www.falco.aste.it"
Ritenuto che il creditore pignorante ha ribadito di chiedere la vendita dei beni pignorati ;
rilevato che, ai sensi dell'art. 530 co. 6 c.p.c. tale vendita deve essere effettuata con modalità telematiche;
considerato che la custodia dei beni pignorati viene affidata all'Istituto vendite giudiziarie di Rimini, e che l'Istituto vendite giudiziarie ha provveduto alla loro ricognizione;
rilevato che i beni sono stati stimati da IVG che ha depositato un elaborato scritto indicando per ciascun veicolo gli importi di valutazione;
visti gli artt. 532–533 c.p.c., dispone La sostituzione immediata del custode attuale e comunque designa in via definitiva per tutte le attività conservative Istituto Vendite Giudiziarie, il quale provvederà entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla ricognizione dei beni staggiti e alla predisposizione di materiale fotografico al fine di una migliore identificazione dei beni, di cui al verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale giudiziario e prodotto in atti, nonché al mantenimento senza asporto dei beni mobili pignorati presso il luogo del pignoramento.
Ordina la vendita dei beni mobili, di cui all'atto di pignoramento innanzi indicato a mezzo di commissionario;
nomina commissionario l'Istituto Vendite Giudiziarie di Rimini , con sede in Via Coriano 58 Blocco 21/N-47924 Rimini (RN);
fissa l'importo globale di cui al precetto, oltre alle spese di procedura fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita ed il termine finale del 25.02.2027, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
Prescrive che il commissionario effettui la vendita sotto la sua responsabilità, con le seguenti modalità: 1) suddivisione o formazione di lotti: il commissionario è autorizzato a suddividere

o ad accorpare in lotti i beni staggiti, secondo convenienza ai fini della vendita degli stessi;
2) prezzo base :i beni staggiti saranno offerti in vendita al prezzo indicato nell'elaborato di stima depositato da IVG;
3) gara telematica :la vendita avrà luogo mediante gara telematica, da effettuarsi mediante siti internet che sono indicati in premessa, secondo la normativa vigente;
4) pubblicità :il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale sul Portale Pubblico delle vendite telematiche istituito presso il Ministero competente, nonché sui siti suindicati per dare adeguata pubblicità alle vendite dando atto che le spese della pubblicità sono interamente a carico dell'IVG.
Qualora, per la particolare natura o il valore dei beni staggiti, superiore ad euro 5.000,00, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l'Istituto richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo;
5) inizio, durata e svolgimento della gara la gara avrà inizio nel termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, ed avrà durata di giorni 10; la scadenza dovrà essere evidenziata in modo chiaro sul sito; l'offerta è presentata indicando: a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; c) il numero o altro dato identificativo del lotto; d) la descrizione del bene; e) l'indicazione del referente della procedura; f) il prezzo offerto; g) l'importo della cauzione prestata; h) il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al periodo precedente; l'offerta di acquisto è irrevocabile, e deve essere formulata via internet, secondo le modalità descritte sull'indicato sito; l'offerta irrevocabile di acquisto che venga superata da altra maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica; il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto; le offerte successive alla prima dovranno contenere un aumento di almeno dieci euro rispetto a quella precedente; nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui sopra;
6) esposizione dei beni nei 15 giorni precedenti l'inizio della gara, gli interessati potranno esaminare, con modalità telematiche, i beni offerti in vendita, ed anche prenderne diretta visione, nei luoghi e negli orari stabiliti dal commissionario, previa prenotazione;

7) registrazione sui siti dedicati alle aste e caparra: gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di acquisto debbono effettuare la relativa registrazione, fino a cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita, utilizzando l'apposita funzione attivata sull'indicato sito internet, e quindi, nel medesimo termine, costituire una caparra, a mezzo carta di credito, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale per importo pari al 10% del prezzo base di vendita, utilizzando la procedura esposta sul sito; la funzione di registrazione deve consentire all'interessato di fornire i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, l'indicazione del luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile; all'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato; la caparra verrà computata nel prezzo finale di acquisto in caso di aggiudicazione del bene; 8) aggiudicazione: il commissionario procederà all'aggiudicazione dei beni, previo incasso dell'intero prezzo, a colui che al termine della gara telematica avrà effettuato per primo l'offerta irrevocabile maggiore ovvero, in caso di inadempienza di questi, incamerata la relativa cauzione al concorrente che immediatamente lo segue tra i partecipanti e che avrà versato il prezzo da lui offerto, e così via; all'aggiudicatario sarà addebitata commissione, sulla caparra versata, di importo pari alla somma trattenuta, dall'interessato istituto di credito, per l'esecuzione della relativa operazione; in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, ed in assenza di altre offerte l'esperimento sarà considerato negativo e la caparra dell'aggiudicatario verrà acquisita alla procedura, ai sensi dell'art. 540 co 2 c.p.c.;

9) pagamento del prezzo

Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito, entro il termine di cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione, secondo taluna delle seguenti modalità, a scelta dell'aggiudicatario: a) mediante bonifico bancario; b) mediante bancomat, pagobancomat o carta di credito, presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie (in tali casi, sarà addebitata all'aggiudicatario anche commissione, di importo pari alla somma trattenuta, dall'interessato istituto di

credito, per l'esecuzione della relativa operazione); c) con assegno circolare, non trasferibile, intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie, da depositarsi presso la relativa sede; d) entro l'importo massimo nei limiti di legge, con danaro contante, da versarsi presso la sede dell'Istituto medesimo; il prezzo dell'offerta irrevocabile comprende gli eventuali oneri fiscali della vendita nonché il compenso del commissionario;

10) restituzione della caparra agli offerenti non aggiudicatari, verrà, a cura del commissionario, ripristinata in carta di credito, la piena disponibilità della somma costituita in caparra, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine della gara; in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della detta disponibilità, il commissionario procederà alla restituzione della caparra a mezzo di bonifico bancario, entro due giorni lavorativi successivi al termine della gara;

11) compensi del commissionario :al commissionario sono riconosciuti, per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia (ove attribuita), i compensi rispettivamente previsti dai decreti ministeriali n. 109/1997 e n. 80/2009, che saranno immediatamente trattenuti (le percentuali di vendita sono specificati sulle singole schede descrittive pubblicate sui siti indicati da IVG);

12) consegna dei beni: i beni saranno disponibili per la consegna all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e comunque, ove si tratti di beni registrati, dopo il perfezionamento delle formalità di trasferimento della relativa proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo; ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo. L'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni acquistati entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà degli stessi; in caso di mancato ritiro nei termini così stabiliti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, al commissionario, ove custode dei beni pignorati, il relativo corrispettivo, come previsto dal D.M. n. 80/2009; su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e senza alcuna responsabilità del commissionario per il trasporto, potrà essere concordata la spedizione dei beni venduti;

13) nuovi esperimenti di vendita : nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra

indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%; nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un nuovo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 25%;

14) attività ulteriori: nel caso in cui anche la terza vendita non vada a buon fine il commissionario ne darà comunicazione al creditore procedente con l'avviso che nei trenta giorni successivi potrà chiedere a questo giudice dell'esecuzione di ordinare l'integrazione del pignoramento ai sensi degli artt. 518 u.c. e 540 bis c.p.c.;

15) estinzione della procedura : nel caso in cui dopo l'esito negativo del terzo esperimento di vendita non venga richiesta l'integrazione del pignoramento il giudice, ai sensi dell'art. 532 c.p.c., dichiara la chiusura anticipata del procedimento;

16) documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse :il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al Cancelliere; nonché a documentare le operazioni di vendita telematiche eseguite, depositando, per ciascuna di esse, un report su inizio e conclusione della gara, e sulle offerte in rialzo via via ricevute; il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, su conto corrente intestato alla procedura, intrattenuto presso Unicredit s.p.a. – Ag. Tribunale Civile, entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della caparra;

18) compenso in caso di estinzione della procedura esecutiva : nel caso in cui la vendita non abbia luogo per chiusura anticipata della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario sono riconosciuti i compensi per l'eventuale custodia, di cui al D.M. n. 80/2009, e quelli specificamente previsti dall'art. 33 D.M. n. 109/1997, da liquidarsi con separato provvedimento; 19) rinvio alle disposizioni vigenti per ogni profilo non espressamente disciplinato, si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 532 e 533 c.p.c. ed – in quanto compatibili – dai DD.MM. n. 109/1997 e n. 80/2009; 20) vizi della cosa e lesione :trattandosi di vendita forzata, i beni, a norma dell'art. 2922 c.c., sono venduti nello stato in cui si

trovano, senza garanzia per eventuali vizi, e con esclusione di ogni impugnazione per causa di lesione; invita il creditore procedente a versare, al nominato commissionario, entro 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, gli importi previsti dall'art. 31 D.M. n. 109/1997, nonché le spese di trasporto di autoveicoli, se necessarie;
Ordina nel Pubblico Registro Automobilistico ed alle eventuali amministrazioni di competenza, con costi a carico dell'aggiudicatario, di voler procedere alla cancellazione di tutti i gravami iscritti o trascritti sui beni mobili oggetto di pignoramento e vendita come da verbale di aggiudicazione redatto dall'istituto Vendite Giudiziarie;
fissa l'udienza del 03 marzo 2027, ad ore 11.30 per rendiconto del commissionario ed eventuale distribuzione del ricavato e per la precisazione dei crediti.
Si comunichi all'IVG ed alle parti

Il giudice dell'esecuzione
Dottoressa Maria Egle Polchi.

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI FOGLIO NOTIZIE PER LA PARTE ESECUTATA I creditori hanno chiesto di vendere i beni mobili pignorati di sua proprietà, allo scopo di soddisfare i loro crediti. COSA ACCADRÀ ORA: Il Tribunale ha già nominato un custode dei beni al momento del pignoramento. La custodia sarà tuttavia affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di vendita. L'Istituto vendite giudiziarie provvederà all'asporto dei mobili pignorati nel più breve tempo possibile e fatta eccezione per l'ipotesi in cui chieda ed ottenga dal giudice l'autorizzazione a procedere alla vendita in loco dei beni. Tali beni saranno posti in vendita ad un prezzo pari al valore che ad essi è stato attribuito dall'ufficiale giudiziario o dallo stimatore al momento del pignoramento. la vendita avverrà con le modalità stabilite dal giudice. COSA CONVIENE FARE: Se è in grado di pagare almeno una parte dei suoi debiti, è necessario proporre – a tutti i creditori che partecipano alla procedura esecutiva – un accordo, secondo le sue possibilità. Se può pagare tutto ha diritto ad avvalersi di un procedimento ulteriore previsto dalla legge. Ha, cioè, la facoltà di chiedere al giudice di determinare con un

suo provvedimento quanto lei complessivamente deve corrispondere ai creditori. Per avvalersi del procedimento indicato è necessario presentare al giudice un'istanza (conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 del codice di procedura civile) corredata da un deposito in denaro di una somma pari ad un quinto del totale dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti. Per maggiori particolari, è possibile chiedere informazioni al custode. È però necessario che LE PROPOSTE o L'ISTANZA DI CONVERSIONE SIANO FATTE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE. L'istanza di conversione è, infatti, inammissibile se presentata dopo che il giudice abbia autorizzato la vendita del bene o disposto la assegnazione del bene. È poi in ogni caso conveniente pagare tempestivamente perché il credito vantato da ciascun creditore è destinato ad aumentare a causa degli interessi che maturano periodicamente e delle spese. Sono a suo carico, infatti, in primo luogo le spese relative allo svolgimento della procedura ed, in secondo luogo, le spese legali sostenute da ciascuno dei creditori. IN OGNI CASO: È previsto dall'art. 624 bis del codice di procedura civile che su richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo (provvedimento del giudice, atto di notaio o titolo di credito, come cambiale o assegno, per esempio) il processo, sentito il parere del debitore, possa essere sospeso fino ad un tempo massimo di ventiquattro mesi. ATTENZIONE: si tratta di una sospensione che può essere disposta una sola volta (anche se concessa per un tempo inferiore a quello massimo di due anni) e la relativa richiesta può essere proposta non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata in loco.

ATTENZIONE: QUALSIASI TRATTATIVA DEVE ESSERE CONDOTTA CONTEMPORANEAMENTE CON TUTTI I CREDITORI CHE PARTECIPANO AL PROCESSO; basta, infatti, che un solo creditore munito di titolo esecutivo (provvedimento del giudice, atto di notaio o titolo di credito, come cambiale o assegno) così come basta che un solo creditore munito di titolo esecutivo si opponga alla sospensione concordata ovvero ne chieda in qualsiasi momento la revoca perché la procedura prosegua. Consideri, inoltre, che nel processo, dopo il suo inizio, far valere pretese in suo danno anche altri creditori, oltre a quelli che lo hanno iniziato; peraltro, se ci sono più processi contro di lei (perché ognuno dei creditori ha iniziato un suo processo nei suoi confronti) essi saranno riuniti in uno solo:

in questo caso, deve trattare con tutti i creditori di ciascun procedimento. Per sapere chi sono e quanti sono oggi i creditori della procedura, chiedete informazioni al custode.

AVVERTENZA SU RESIDENZA O DOMICILIO: Se non lo ha già fatto a seguito dell'invito contenuto nell'atto di pignoramento, il debitore deve effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione (Tribunale di Rimini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 11, 47923 Rimini (RN)) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Rimini. SI AVVERTE CHE, IN MANCANZA OVVERO IN CASO DI IRREPERIBILITÀ PRESSO LA RESIDENZA DICHIARATA O IL DOMICILIO ELETTO, TUTTI GLI ATTI E GLI AVVISI DIRETTI AL DEBITORE SARANNO COMUNICATI (O NOTIFICATI) PRESSO LA CANCELLERIA. Di questi avvisi, pertanto, potrebbe non avere mai effettiva conoscenza e la procedura potrebbe concludersi validamente nei suoi confronti senza che lei ne abbia saputo nulla. Si rammenta, ancora, che la OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE può essere proposta esclusivamente prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione quando si intenda contestare la impignorabilità dei beni ovvero lamentare la insussistenza del diritto dei creditori a procedere esecutivamente in relazione a fatti già verificatisi alla data di emanazione delle ordinanze di vendita ovvero di assegnazione.

Rimini 16/10/2026

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Maria Egle Polchi